

# LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

- La funzione giurisdizionale
- La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali
- Autonomia e indipendenza della magistratura
- Il consiglio superiore della magistratura
- Il giusto processo
- La responsabilità dei magistrati


# IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI *COMMON LAW* E DI *CIVIL LAW*

Gran Bretagna e Stati Uniti



**il giudice professionista**

Europa continentale  
(modello francese)



**il giudice funzionario**

## DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE

«Funzione diretta all'applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni»

Le parti nel processo:

- attore e convenuto (processo civile)
- pubblico ministero e imputato (processo penale)
- ricorrente e resistente (processo amministrativo)

# UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI

## **Giurisdizione ordinaria** (civile e penale)

«la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)

## **Giurisdizioni speciali**

«... non possono essere istituiti giudici straordinari, o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.)

- giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
- giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
- giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)
- altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)

# I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE

## Competenza in materia civile

*1° grado*

**Giudice di pace**  
(giudice monocratico)

**Tribunale**  
(giudice monocratico o collegiale)

*2° grado*


**Tribunale**  
(giudice monocratico o collegiale)

**Corte di appello**  
(giudice collegiale)

*ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità*  
**Corte di cassazione (sezioni civili)**

# I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE

## Competenza in materia penale




# LA MAGISTRATURA ORDINARIA

- **Magistrati con funzioni giudicanti (giudici)**
  - giudice di pace
  - giudice di tribunale
  - giudice di corte di appello
  - giudice di corte di cassazione
- **Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri)**
  - procuratore della Repubblica presso il tribunale
  - procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello
  - procuratore generale presso la corte di cassazione



# LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE



# INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA

«La giustizia è amministrata in nome del popolo»  
(art. 101.1 Cost.)

## **Principi costituzionali** sul potere giudiziario:

- soggezione dei giudici alla sola legge
- autonomia e indipendenza da ogni altro potere
- distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni
- nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari
- inamovibilità dei magistrati
- riserva di legge in materia di norme sull'ordinamento giudiziario

# IL PUBBLICO MINISTERO

## **Garanzie e indipendenza del p.m.:**

- «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario» (art. 107.4 Cost.)
- «ha l'obbligo di esercitare l'azione penale» (art. 112 Cost.)

# IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

## **Art. 104 Cost., legge 195/1958**

### Composizione del CSM:

- 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione
- 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati
- 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente

# ATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

## **Consiglio superiore della magistratura**

- carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost.)


## **Ministro della giustizia**

- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.)


Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.

# LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI

**Responsabilità disciplinare** (violazione dei doveri d'ufficio)



**Responsabilità civile** (dolo o colpa grave e diniego di giustizia)



# I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO

- Diritto alla tutela giurisdizionale
- Diritto di difesa
- Gratuito patrocinio
- Giudice naturale
- Irretroattività delle norme penali
- Responsabilità penale personale
- Presunzione di non colpevolezza
- Giusto processo regolato dalla legge
- Contraddittorio tra le parti
- Parità tra accusa e difesa
- Giudice terzo e imparziale
- Ragionevole durata
- Contraddittorio nella formazione della prova
- Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- Possibilità di ricorso in cassazione per violazione di legge